

CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE E
L'ISTITUZIONE AFAM CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCA MARENZIO" DI BRESCIA
PER
L'ISTITUZIONE, L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO
DI RICERCA IN CULTURE, PRATICHE E TECNOLOGIE DEL CINEMA, DEI MEDIA, DELLA
MUSICA, DEL TEATRO E DELLA DANZA
A.A. 2024-2025 – CICLO LX

- Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021;
- Visto il D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024;
- Visto il D.M. n. 629 del 24 aprile 2024;
- Vista le delibere degli Organi di Governo dell'Università degli Studi Roma Tre con cui è stata proposta la sottoscrizione della convenzione con l'Istituzione AFAM Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia per l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di ricerca in Culture, pratiche e tecnologie del cinema, dei media, della musica, del teatro e della danza;
- Viste le delibere del **Consiglio Accademico n. XX del XX/XX/XXXX** e del **Consiglio di Amministrazione n. XX del XX/XX/XXXX** del Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia di approvazione della proposta di convenzione con l'Università degli Studi Roma Tre per l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato precedentemente citato;

TRA

l'Università degli Studi Roma Tre (di seguito indicata come Roma Tre), legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Massimiliano Fiorucci, C.F. n. 04400441004;

E

l'Istituzione AFAM Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia (di seguito indicata come Conservatorio), legalmente rappresentata dal Direttore pro-tempore M° Alberto Baldrighi, C.F. n. 80046350171;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Roma Tre e il Conservatorio stipulano la presente convenzione per l'istituzione, l'accREDITAMENTO e l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in Culture, pratiche e tecnologie del cinema, dei media, della musica, del teatro e della danza (ciclo LX), con l'obiettivo di garantirne congiuntamente il funzionamento.

ART. 2

Il corso ha la durata di tre anni e ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo (Roma Tre). Il corso è realizzato in collaborazione con il Conservatorio. Le attività formative e scientifiche previste dal corso si svolgono prevalentemente presso le sedi delle istituzioni sopraindicati, che collaboreranno alla loro realizzazione.

ART. 3

Il corso è disciplinato dal Regolamento didattico e organizzativo, che contiene:

- a) gli obiettivi formativi e il programma di studio, con l'eventuale articolazione in curricula;
- b) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- c) le modalità di assegnazione a ciascun iscritto ai corsi del supervisore e di uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, e le relative funzioni;
- d) i termini e le modalità di presentazione dei piani formativi dei dottorandi;
- e) le modalità e le tempistiche di verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi ed in considerazione di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D.M. 226/2021;
- f) le specifiche regole che gli iscritti al corso di dottorato devono rispettare per lo svolgimento della attività formative (quali ad esempio, in presenza di una offerta multipla, le opzioni di frequenza per seminari), nonché gli eventuali adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Dipartimento al quale il corso afferisce amministrativamente (quali ad esempio le modalità di acquisizione delle preventive autorizzazioni per i soggiorni all'estero);
- g) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 226/2021;
- h) le modalità di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al Collegio presentate dai docenti o da altri soggetti idonei;
- i) le modalità di designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti.

ART. 4

La gestione ed il coordinamento delle attività formative del corso di dottorato è assicurata dal Collegio dei docenti, composto dai docenti elencati nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente convenzione, e nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma Tre.

Le modifiche della propria composizione sono proposte dal Collegio dei docenti al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma Tre e al Consiglio accademico del Conservatorio. In caso di parere favorevole dei predetti Consigli, sono formalizzate con decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma Tre.

ART. 5

Il Coordinatore del Collegio dei docenti è individuato, con la durata del relativo mandato, nell'elenco dei componenti del Collegio dei docenti di cui al suddetto allegato A) alla presente convenzione, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno di Roma Tre.

Nel sottoscrivere la presente convenzione gli enti sottoscrittori concordano sulla designazione del suddetto Coordinatore.

Nelle fasi successive, il Coordinatore è eletto al suo interno dal Collegio dei docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno di Roma Tre.

Il Coordinatore è nominato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso, dura in carica fino ad un massimo di 3 anni accademici ed il suo mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Il Coordinatore può nominare un vicecoordinatore del corso, scelto tra i rappresentanti delle istituzioni convenzionate che siedono nel collegio docenti del dottorato.

ART. 6

Roma Tre e il Conservatorio si impegnano ad assicurare, per ciascun ciclo di attivazione del corso di dottorato, il numero minimo previsto dalla normativa di borse di studio, comprensive del *budget* di cui al successivo art. 7.

Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata annuale e sono rinnovate per il secondo e terzo anno di iscrizione a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico e

organizzativo del corso, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

ART. 7

Per il ciclo LX, il Conservatorio si impegna a finanziare nr. 02 borse di studio PNRR ex DM 629/2024 **per il LX ciclo del corso di dottorato di ricerca in Culture, pratiche e tecnologie del cinema, dei media, della musica, del teatro e della danza** e quindi a **mettere a disposizione di Roma Tre**, con le modalità di cui all'art. 16 del D.M. 629/2024, la somma complessiva di Euro 70.000,00 (settantamila) per singola borsa per un totale complessivo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila), da esporre nel bando di concorso pubblicato da Roma Tre per l'accesso al corso e da conferire ai vincitori del concorso pubblico per l'ammissione al corso, utilmente collocatisi in graduatoria ed in possesso dei requisiti giuridici prescritti dalla legge.

L'importo di cui al precedente comma è comprensivo della spesa necessaria a finanziare le borse di studio di cui trattasi per tutti gli anni di durata legale del corso; l'importo annuo di ciascuna borsa di studio, pari ad euro 16.243,00 come previsto dal D.M. 247/2022, è maggiorato dell'importo corrispondente al contributo previdenziale INPS a carico dell'Ente finanziatore, come disposto dalla circolare MURST del 20/07/99 e succ. mod. e int.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.M. 226/2021, a ciascun dottorando è assicurato un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo pari al 10% dell'importo della borsa medesima, inclusa nell'importo della borsa medesima.

Inoltre a ciascun dottorando è assicurato un *budget* aggiuntivo equivalente al 50% dell'importo mensile della borsa per un periodo complessivo di sei mesi di soggiorno all'estero richiesti per lo svolgimento dei dottorati finanziati da fondi PNRR, incluso nella borsa medesima.

In ogni caso, Roma Tre non procederà all'erogazione di ciascuna borsa al dottorando assegnatario prima **dell'avvenuta ricezione della somme a copertura delle suddette borse.**

ART. 8

Gli enti convenzionati si impegnano a mettere a disposizione del corso di dottorato di ricerca le strutture edilizie, le attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche occorrenti per lo svolgimento delle attività del corso, nonché il necessario personale docente e non docente appartenente alle strutture didattico/scientifiche presso le quali verrà svolto il corso medesimo.

ART. 9

Ciascun ente convenzionato provvederà a coprire i costi relativi alla mobilità dei propri docenti e gli eventuali oneri finanziari di competenza, connessi allo

svolgimento del corso di Dottorato.

ART. 10

Il titolo di dottore di ricerca è conferito congiuntamente degli enti convenzionati, nella forma di titolo doppio. La certificazione dell'avvenuto conseguimento è rilasciata dall'università sede amministrativa del corso.

ART. 11

La presente convenzione potrà essere rinnovata a seguito di delibere degli organi competenti degli enti convenzionati, assunte in tempo utile per la successiva richiesta di accreditamento.

ART. 12

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e sarà conservata agli atti degli enti stipulanti. L'imposta di bollo connessa alla sottoscrizione della presente convenzione è a carico di entrambe le parti in egual misura ed è assolta, in modalità virtuale, dall'Università degli studi Roma Tre giusta autorizzazione prot. n. 14160/98 (pos. 2.6.3217/98) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 24/02/1999.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 13

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di cui alla legge 210/1998, al D.M. 226/2021, D.M. 470/2024, D.M. 629/2024, al Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università Roma Tre, nonché alla normativa vigente in materia.

ART. 14

Il trattamento dei dati personali viene effettuato ai fini della presente Convenzione di co-tutela di tesi, come descritto negli articoli da 1 a 7 sopra menzionati. Ai fini della presente Convenzione "Dati personali", "Trattamento", "Titolare del trattamento", "Interessato", "Trasferimento di dati personali verso un Paese terzo", hanno lo stesso significato come nell'Articolo 4 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679, noto anche come "GDPR".

Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali per l'esecuzione della Convenzione per la co-tutela della tesi in conformità con il GDPR e le leggi nazionali che attuano il GDPR, di seguito "le leggi applicabili". Le parti sono considerate titolari individuali. Salvo patto contrario, le Parti non sono titolari congiunti ai sensi

dell'Articolo 26 del GDPR. Le Parti si impegnano a rispettare i propri obblighi come indicato nelle leggi applicabili.

Le Parti assicurano che la richiesta da parte dell'interessato ai sensi degli Articoli da 13 a 22 del GDPR relativa al trattamento dei dati personali quando la Parte è titolare del trattamento è gestita da tale Parte. In particolare, ciascun istituto si occuperà delle richieste del dottorando in relazione alla registrazione di quest'ultimo nel suo istituto e in relazione alla co-tutela fornita da questo istituto. Le Parti presteranno reciprocamente ragionevole assistenza nella gestione di tali richieste qualora ciò si riveli successivamente necessario.

Le Parti si impegnano ad attuare misure tecniche e organizzative per proteggere l'integrità e la riservatezza dei dati personali in conformità con l'Articolo 32 del GDPR. Ciascuna Parte si impegna a cooperare pienamente con l'altra Parte nel rispondere alle richieste delle autorità di vigilanza ai sensi dell'Articolo 31 del GDPR.

Le parti non trasferiranno dati personali in un Paese terzo senza ottemperare alle disposizioni del Capitolo V del GDPR.

Ciascuna Parte sopporta le proprie spese in relazione al trattamento dei dati personali, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

I dati personali sono considerati confidenziali e devono essere trattati come tali dalle Parti.

IL DIRETTORE
del Conservatorio di Musica "Luca
Marenzio" di Brescia

M° Alberto Baldrighi

IL RETTORE
dell'Università degli Studi
ROMA TRE

Prof. Massimiliano Fiorucci